



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed, in particolare, l’articolo 2, primo comma, lettera *mm)*, che disciplina il concorso interno, per titoli, per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, riservato, prioritariamente, al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici;
- VISTO il proprio decreto del 9 aprile 2018, recante *“Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno per titoli, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”*;
- VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”* ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”*;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente *“Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'articolo 8 concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 5 aprile 2018, recante *“Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili professionali, dei ruoli e delle carriere del personale tecnico-scientifico, ai sensi dell'art.1, comma 4 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95”*;
- VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018, recante “*Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione*”;
- RITENUTO** di dover provvedere, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lettera mm), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2017, nella dotazione del ruolo degli ispettori tecnici, mediante un concorso interno per titoli, riservato prioritariamente al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, per un totale di n. 307 posti nella qualifica di vice ispettore tecnico;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell’art. 2, primo comma, lettera mm) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto un concorso interno, per titoli, per la copertura di n. **307 posti** per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, riservato in via prioritaria al personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, cui è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato, in possesso dei requisiti specificati nel successivo art. 2.
2. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera a) del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 9 aprile 2018, i suddetti 307 posti sono suddivisi tra i seguenti settori e, dove specificato, in profili professionali:
 - SETTORE POLIZIA SCIENTIFICA:
 - n. 1 posto per il profilo chimico-biologico;
 - n. 2 posti per il profilo elettronico-informatico;
 - n. 1 posto per il profilo balistico.
 - SETTORE TELEMATICA:
 - n. 4 posti per il profilo telecomunicazioni;
 - n. 53 posti per il profilo informatico.
 - SETTORE MOTORIZZAZIONE:
 - n. 33 posti.
 - SETTORE EQUIPAGGIAMENTO:
 - n. 12 posti.
 - SETTORE ACCASERMAMENTO:
 - n. 36 posti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- SETTORE PSICOLOGIA:

n. 2 posti.

- SETTORE DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO:

n. 2 posti.

- SETTORE SERVIZIO SANITARIO:

n. 153 posti per il profilo infermiere;

n. 2 posti per il profilo della prevenzione sui luoghi di lavoro;

n. 1 posto per il profilo della riabilitazione motoria;

n. 1 posto per il profilo di neurofisiopatologia;

n. 1 posto per il profilo di radiologia medica;

n. 2 posti per il profilo di audiometria;

n. 1 posto per il profilo di ottica.

3. La partecipazione al concorso è limitata ad un solo settore e all'interno di quest'ultimo, ove specificato, a un solo profilo professionale.

ART. 2

Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Al concorso è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- b) per i soli profili professionali del settore sanitario, il prescritto titolo abilitante all'esercizio della professione tecnico-scientifica e la relativa iscrizione all'albo professionale. In attesa dell'implementazione dei diciassette albi professionali di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), del decreto del Ministro della Salute 13 marzo 2018, i candidati interessati potranno partecipare al concorso, con riserva, dichiarando di aver presentato la domanda di iscrizione all'albo professionale di riferimento;
- c) non aver riportato, nel biennio antecedente la data del presente bando, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
- d) non aver riportato, nel biennio antecedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelatamente dal servizio, come previsto dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del medesimo decreto.

3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti sino al termine della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.

5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.

6. L'esclusione dal concorso verrà disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

ART. 3

Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sui siti <https://doppiavela.poliziadistato.it> oppure <https://dv.poliziadistato.it>, osservando le relative istruzioni.

2. Al termine della procedura telematica di presentazione della domanda, il candidato stamperà l'apposita ricevuta. Vale come data di presentazione della domanda solo quella riportata dalla suddetta ricevuta.

3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) l'Ufficio o Reparto presso il quale presta servizio;
- c) l'Ente Matricolare di riferimento;
- d) la scelta dell'unico settore e/o profilo professionale per cui concorre;
- e) la qualifica rivestita e l'anzianità di servizio alla data del presente bando;
- f) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- g) qualora concorra per uno dei profili professionali del settore sanitario, di essere in possesso del relativo titolo abilitante e di essere altresì iscritto, o di aver presentato la domanda per l'iscrizione, al pertinente albo professionale;
- h) di non aver riportato, nel biennio antecedente la data del presente bando, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave;
- i) di non aver conseguito, nel biennio antecedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono";
- j) di non essere sospeso cautelatamente dal servizio, ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- k) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno di rilascio e l'eventuale giudizio conseguito;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- l) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Qualora il candidato intendesse revocare la domanda di partecipazione dovrà procedere secondo le indicazioni presenti sul portale. La domanda revocata sarà definitivamente eliminata dal sistema.

ART. 4

Svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
 - accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati convocati a tal fine, ai sensi del successivo art. 7;
 - valutazione dei titoli dei candidati e approvazione delle graduatorie di merito.
2. L'accertamento attitudinale può svolgersi anche contemporaneamente alla valutazione dei titoli.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti, partecipano alla procedura concorsuale "con riserva".

ART. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, da un funzionario con qualifica non inferiore a medico capo e da un funzionario con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.
4. La Commissione è integrata con uno o più funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo esperti di settore o appartenenti alla carriera dei medici di Polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

ART. 6

Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

a) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:

- 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 4;
- 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, fino a punti 8;
- 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo tecnico, fino a punti 9;
- 4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
- 5) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 4;
- 6) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, alle abilitazioni professionali conseguite, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5;
- 7) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
- 8) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3;

b) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 20:

- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico - scientifiche, attinente al profilo o settore professionale per il quale si concorre, diverso da quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 3;
- 2) diploma di laurea, fino a punti 4;
- 3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 7;
- 4) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;
- 5) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 2;
- 6) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 7) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;
- 8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, fino a punti 1;
- 9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale e altre abilitazioni professionali conseguite, fino a punti 2.

2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione annotati, per quanto riguarda i titoli di servizio, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta convalidata dall'Ufficio matricolare, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili, con facoltà di ricorso a sottocategorie predeterminate, anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

- a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti e alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, per lo specifico profilo o settore professionale di concorso;
- b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare attinenza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
- c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno;
- d) esclusione dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
- e) esclusione della doppia valutazione del medesimo titolo di studio o titolo professionale.

4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it> e sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

5. La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'Ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, per quanto riguarda i titoli di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

ART. 7

Convocazione agli accertamenti attitudinali

I candidati devono essere sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali, già previsti per l'accesso al ruolo dei periti tecnici, di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198. A tal fine, i candidati saranno convocati dinanzi alla Commissione di cui al successivo art. 8, secondo il diario che sarà pubblicato il **18 settembre 2018** sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina dedicata al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

ART. 8

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. Una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale, sottoporrà alle prove attitudinali i candidati.

2. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la Commissione si esprimerà sull'idoneità del candidato.

3. I giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di inidoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso.

4. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti attitudinali comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.

5. Il giorno di presentazione per gli accertamenti di cui al presente articolo, i candidati dovranno consegnare, per accelerare e semplificare i lavori della Commissione Esaminatrice, copia dei titoli di cultura indicati all'art. 6, primo comma, lettera b), punti 8) e 9) del presente bando. Ciò a pena della sospensione dell'istruttoria amministrativa riguardante la posizione dell'interessato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 9

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i settori di impiego e profili professionali previsti nel bando di concorso.
3. Formate le graduatorie di merito di cui al comma 2, la Commissione dichiara i vincitori, per ciascuna graduatoria, assicurando la priorità di cui all'articolo 2. Conseguentemente sono dichiarati vincitori i candidati dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici. Per i posti messi a concorso eventualmente non coperti secondo la predetta priorità, sono dichiarati vincitori, nell'ordine della medesima graduatoria, i restanti candidati.
4. Con il decreto del Capo della Polizia di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.
5. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
6. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

ART. 10

Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo degli ispettori tecnici

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione disciplinato dagli artt. 9 e segg. del decreto del Capo della Polizia del 9 aprile 2018.

ART. 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica dei candidati.
3. I diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono esercitabili nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, titolare del trattamento dei dati personali.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è, per quanto di competenza, il Direttore dell'Ufficio per le Attività Concorsuali, presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane, sita in Via del Castro Pretorio, n. 5 - 00185 Roma.

ART. 12 Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.
3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della suddetta pubblicazione.

Roma, 27 GIU. 2019

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli